DM 4 LUGLIO 2019

Federico Mandolini

Responsabile Funzione
Ammissione incentivi impianti FER

Incentivazione dell'energia elettrica da impianti **eolici on shore**, **solari fotovoltaici**, **idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione**

5 SETTEMBRE 2019

PREMESSA

introduzione alle novità del DM 4 luglio 2019 e alle modalità di partecipazione ai Registri e alle Aste.

Per maggiore dettaglio si rimanda al

- DM 4 luglio 2019;
- *«Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019»* pubblicato dal GSE il 23/8/2019;
- *«Regolamento Operativo per la richiesta di accesso agli incentivi»* di prossima pubblicazione.

A tale proposito si precisa che al termine di ogni slide, ove possibile, è riportata la dicitura *(DM2019, art.x.y.z)* che indica gli articoli del DM2019, con l'abbreviazione esemplificativa art.1.1.a per intendere l'articolo 1, comma 1, lettera a) del DM2019 con cui è possibile approfondire gli argomenti trattati.

PROCEDURE ACCESSO AGLI INCENTIVI

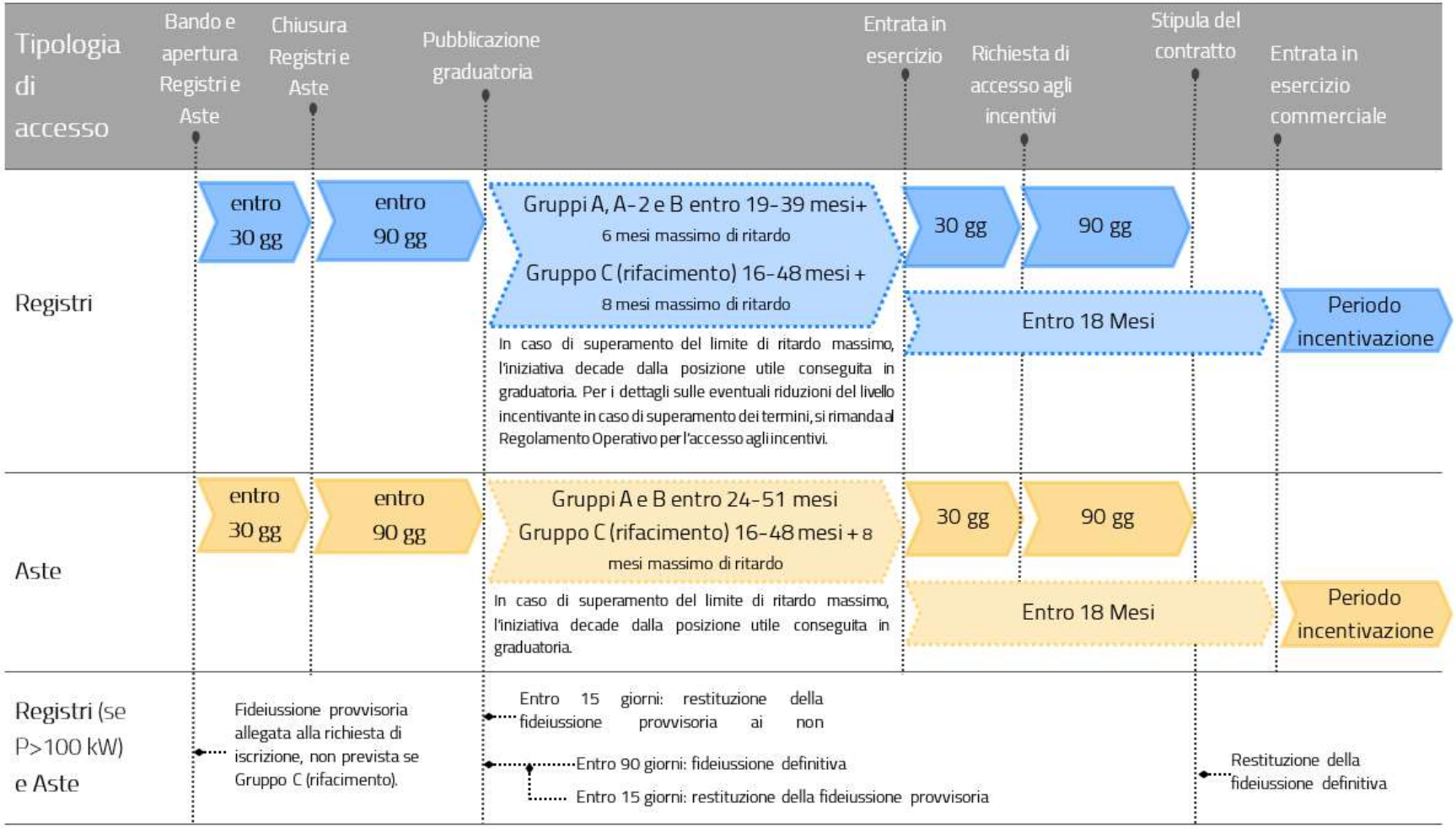

ELEMENTI DI ATTENZIONE

DIVIETO DI AVVIO DEI LAVORI

IL GRUPPO A-2 – RIMOZIONE ETERNIT/AMIANTO

FRAZIONAMENTO

TARIFFE E PREMI

AGGREGATO

REQUISITI – DIVIETO DI AVVIO DEI LAVORI

Eolici on shore

Idroelettrici

Nuova costruzione
Integrale ricostruzione
(tranne idroelettrici su acquedotti)
Riattivazione
Potenziamento
Rifacimento

Gas residuati dei processi di depurazione

Nuova costruzione
Riattivazione
Potenziamento
Rifacimento

Potenza >1 kW

Fotovoltaici → *Nuova costruzione* → **Potenza > 20 kW**

Impianti per i quali **non sono iniziati i lavori**.

Deroghe - di impianti che:
- avevano accesso diretto ai sensi del DM 23 giugno 2016 **(nel seguito, DM2016)**;
- risultati idonei in posizione **non** utile (Tabella C) nei Registri/Aste ai sensi del DM2016, che entrano in esercizio dopo l'ammissione in posizione utile nei Registri/Aste ai sensi del DM2019.

REQUISITI – DIVIETO DI AVVIO DEI LAVORI

Gli impianti hanno accesso agli incentivi di cui al DM 2019 a condizione che i relativi lavori di realizzazione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione competente, avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie.

Il divieto di avvio dei lavori, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso di cui al DM2019, non si applica:

a) agli impianti che avevano accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'articolo 4 del DM2016;

b) agli impianti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del DM2016 che sono risultati idonei, ma che sono stati iscritti in posizione non utile (Tabella C) nei Registri e Aste di cui al medesimo DM2016, sempreché entrino in esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del presente decreto.

Considerato che le uniche deroghe riguardano impianti potenzialmente incentivabili con il DM2016, per gli impianti Fotovoltaici non ci sono deroghe e quindi il divieto si applica a qualsiasi situazione.

(DM2019 art. 3.4)

REQUISITI – IL GRUPPO A-2 – RIMOZIONE ETERNIT/AMIANTO

Nell'individuazione del Gruppo A-2, con uno specifico registro, il DM2019 individua nella *«sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto»* un requisito *ex ante*.

I Soggetti Responsabili, dunque, devono prevedere in fase di progettazione la sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto e iscriversi all'apposito Registro previsto per il Gruppo A-2.

Il relativo premio di 12 €/MWh è applicabile, come espressamente previsto dal DM2019 (art.7.10), ai soli impianti fotovoltaici entrati in posizione utile della graduatoria del Gruppo A-2.

Un impianto fotovoltaico entrato in posizione in graduatoria del Registro riservato al Gruppo A, non potrà chiedere dunque il premio cd. *«eternit/amianto»*.

Immagini dalla rete

IL GRUPPO A-2 SCHEMA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO

Gruppo di appartenenza	Tipologia impiantistica	Categoria di intervento	Potenza (*) (1 kW, 20 kW, 1.000 kW)
Gruppo A	Eolico on-shore	Nuova costruzione Integrale ricostruzione Riattivazione Potenziamento	Registro: >1 kW – 1.000 kW; Asta: 1.000 kW –
	Fotovoltaico	Nuova costruzione	Registro: >20 kW – 1.000 kW; Asta: 1.000 kW –
Gruppo A-2	Fotovoltaico sostituzione di coperture con rimozione eternit e amianto	Nuova costruzione	Registro: >20 kW – <1.000 kW
Gruppo B	Idroelettrico	Nuova costruzione Integrale ricostruzione (esclusi impianti su acquedotto) Riattivazione Potenziamento	Registro: >1 kW – 1.000 kW; Asta: 1.000 kW –
	Impianti a gas residuati dei processi di depurazione	Nuova costruzione Riattivazione Potenziamento	Registro: >1 kW – 1.000 kW; Asta: 1.000 kW –
Gruppo C	Eolico on-shore	Rifacimento	Registro: >1 kW – 1.000 kW; Asta: 1.000 kW –
	Idroelettrico	Rifacimento	Registro: >1 kW – 1.000 kW; Asta: 1.000 kW –
	Impianti a gas residuati dei processi di depurazione	Rifacimento	Registro: >1 kW – 1.000 kW; Asta: 1.000 kW –

(*) Per interventi di potenziamento gli intervalli di potenza sono riferiti all'aumento della potenza dell'impianto al termine dell'intervento.

FRAZIONAMENTO – DM2019 & «artt. 5 e 29 DM2016» 1/2

Il DM2019 specifica che continuano ad applicarsi la disposizione del DM2016 l'*«articolo 2 in materia di "determinazione della potenza dell'impianto" e articolo 5, comma 2, e articolo 29 in materia di "frazionamento della potenza degli impianti"; per le finalità di cui al medesimo articolo 5, comma 2, lettera b),* ***fa fede lo stato identificativo della particella catastale alla data del 1 gennaio 2018****; ai fini della costituzione di un* ***aggregato, gli impianti che ricadano nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 29*** *del DM 23 giugno 2016* ***sono considerati come un unico impianto****»*

L'art.5.2 del DM2016 prevede che, *«fermo restando l'articolo 29,* ***ai fini della determinazione della potenza dell'impianto*** *e dei valori di potenza di soglia:*

a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica [come di seguito definito]; per i soli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione;

b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, ***nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili****, a livello societario, a un unico produttore e* ***localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue*** *si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.».*

(DM2019 art.21.1.a e DM2016 art.5.2.b e art.29)

FRAZIONAMENTO – DM2019 & «artt. 5 e 29 DM2016» 2/2

L'art.29 del DM2016 prevede che:

"1. Il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di ***elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti,*** *che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti. In tale ambito, il GSE può valutare anche, come possibile elemento indicativo di un artato frazionamento,* ***l'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.***

2. Il GSE applica i principi generali di cui al comma 1 anche nell'ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte, ai sensi del DM 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari.

3. In presenza di casi di frazionamento di cui ai commi 1 e 2, il GSE considera gli impianti riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti e, verificato il rispetto delle regole di accesso agli incentivi, ridetermina la Tariffa spettante. Nel caso in cui l'artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l'accesso agli incentivi, il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate. Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa.".

(DM2019 art.21.1.a e DM2016 art.5.2.b e art.29)

FRAZIONAMENTO – PRECISAZIONI REG. OPERATIVO 1/2

Nel Regolamento Operativo è stato esplicitato il modo in cui si applicano le disposizioni del DM2019 in combinato disposto con quelle del DM2016; nel seguito si riportano gli aspetti principali.

- le disposizioni dell'art.5.2 e dell'art.29 del DM2016 **si applicano** esclusivamente qualora ricorrano le condizioni **tra impianti della stessa fonte**, incentivati ai sensi del DM2019 e/o per i quali sia stata p**resentata richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dello stesso decreto**. Ne deriva che ai fini dell'applicazione di quanto disposto dai suddetti articoli non sono da considerare gli impianti incentivati ai sensi dei decreti "Conto Energia", del DM2012 o del DM2016;

- resta fermo che per interventi i cui lavori di realizzazione sono stati avviati prima dell'eventuale inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria dei Registri o delle Aste del DM2019, per la verifica del possesso delle caratteristiche per l'accesso diretto agli incentivi del DM2016 o dell'idoneità dell'iscrizione in posizione non utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste del medesimo decreto, la potenza è individuata secondo le disposizione dell'art.5.2 e dell'art.29 del DM2016, tenendo conto anche di eventuali altri impianti incentivati ai sensi del DM2012 e/o del DM2016. Ne deriva che, per impianti i cui lavori di realizzazione sono stati avviati, l'eventuale mancato possesso delle caratteristiche per l'accesso diretto agli incentivi del DM2016 o la non idoneità dell'iscrizione in posizione non utile per effetto del ricorrere delle condizioni dell'art.5.2 e dell'art.29 del DM2016, tenendo conto anche di eventuali altri impianti incentivati ai sensi del DM2012 e/o del DM2016, determina l'impossibilità di iscrizione ai Registri o alle Aste del DM2019.

(DM2019 art.21.1.a e DM2016 art.5.2.b e art.29)

FRAZIONAMENTO – PRECISAZIONI REG. OPERATIVO 2/2

- ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art.5.2 del DM2016, n**on è da considerare la potenza degli impianti che non accedono ad alcun meccanismo di incentivazione** e per i quali non sia stata presentata richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste del DM2019;
- interventi che presentino **interconnessioni funzionali** o riconducibili, sulla base del titolo autorizzativo, a un unico impianto, sono da considerarsi un **unico impianto**;
- in relazione all'art.29 del DM2016, il GSE valuta la riconducibilità di più impianti a un'unica iniziativa imprenditoriale sulla base di plurimi elementi indiziari o sintomatici, oggettivi e soggettivi, da cui sia possibile desumere l'artato frazionamento degli impianti;
- in presenza di riconducibilità societaria tra Soggetti Responsabili e di unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da due o più impianti il GSE considera come indici sintomatici dell'artato frazionamento il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:
  - la prossimità delle date di richiesta del titolo autorizzativo, dei provvedimenti di voltura, se presenti, o delle date di inizio dei lavori;
  - la prossimità delle date di entrata in esercizio;
  - la prossimità delle date di accettazione dei preventivi di concessione o unicità del preventivo di connessione per lotto di impianti.

(DM2019 art.21.1.a e DM2016 art.5.2.b e art.29)

TARIFFE: *«di riferimento», «offerta» e «spettante»*

Il DM2019 introduce tre diverse definizioni di tariffa:

1. Tariffa di riferimento:

- le tariffe del DM2016, esclusi i fotovoltaici, per gli impianti che:
  - entrano in esercizio entro il 9/8/2020 (un anno dall'entrata in vigore del DM2019);
  - non richiedono uno dei criteri di priorità previsti dalle lettere ***a)*** *«discariche e cave»*, ***d)*** *«colonnine»*, ***e)*** *«aggregato»* e ***f)*** *«maggiore riduzione percentuale»* dell'art. 9.2 del DM2019;
- le tariffe del DM2019 in tutti gli altri casi.

2. Tariffa offerta: Tariffa di riferimento diminuita della *«riduzione percentuale offerta»* con l'iscrizione ai Registri (ove applicabile) e alle Aste

3. Tariffa spettante: Tariffa offerta diminuita delle ulteriori riduzioni previste dal DM2019 (es. «decalage», «cumulabilità incentivi», «componenti rigenerati» ecc. ecc.)

(DM2019, art.7.1, art.7.2 e art. 7.3)

TARIFFE DI RIFERIMENTO, VITA UTILE E PREMI DEL DM2019

FONTE	GRUPPO	TIPOLOGIA	POTENZA kW	VITA UTILE anni	TARIFFA DI RIFERIMENTO €/MWh
EOLICA	A e C	on shore	1<P≤100	20	150
			100<P<1.000	20	90
			P≥1.000	20	70
FOTOVOLTAICO	A e A-2	Tutte	20<P≤100	20	100
			100<P<1.000	20	85
			P≥1.000	20	70
IDRAULICA	B e C	Ad acqua fluente (compresi su acquedotto)	1<P≤400	20	155
			400<P<1.000	25	110
			P≥1.000	30	80
		A bacino o a serbatoio	1<P<1.000	25	90
			P≥1.000	30	80
GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE	B e C	Tutte	1<P≤100	20	110
			100<P<1.000	20	100
			P≥1.000	20	80

Tariffa di riferimento è ridotta, dall'1/1/2021:

- del 2% per Gruppo B;
- del 5% per Gruppo A.

PREMI:

- 12 €/MWh, Gruppo A-2, su energia prodotta;
- 10 €/MWh, impianti su edifici con P < 100 Kw, su produzione netta consumata in sito (se autoconsumo > al 40% della produzione netta).

(DM2019, Allegato 1 – Premi art.7.12 e art.7.12)

TIPOLOGIA DI INCENTIVI

Incentivo riconosciuto all'***«energia prodotta netta immessa in rete»*** pari al minor valore tra ***«produzione netta»*** ed ***«energia effettivamente immessa in rete»***.

La ***«produzione netta»*** è pari alla ***«produzione lorda»*** ridotta del Fattore Percentuale Convenzionale (FPC) relativi ai consumi ausiliari e alle perdite di linea e trasformazione.

L'***«energia effettivamente immessa in rete»*** è l'energia prodotta ed immessa dall'impianto (nel punto di connessione alla rete.

P ≤ 250kW

Tariffa Omnicomprensiva (To)

Comprende la remunerazione dell'***energia prodotta netta ed immessa in rete*** (ritirata dal GSE)

P > 250kW

Incentivo (I)

Differenza tra la **Tariffa spettante** e il **prezzo zonale orario** dell'energia, se:

- positiva, il GSE eroga gli importi dovuti;
- negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere i relativi importi.

In tutti i casi, l'energia prodotta da questi impianti resta nella disponibilità del produttore.

(DM2019, art.7.6 e art.7.7)

AGGREGATO DI IMPIANTI

Per presentare le richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste per aggregati è necessario individuare un unico soggetto definito *«Aggregatore».*

L'Aggregatore, designato dai Soggetti Responsabili degli impianti facenti parte dell'aggregato, può essere un qualsiasi operatore preliminarmente registratosi sul sito del GSE nella sezione Area Clienti, non necessariamente scelto tra gli stessi Soggetti Responsabili degli impianti facenti parte dell'aggregato.

L'Aggregatore riceve mandato, da ciascun Soggetto Responsabile degli impianti facenti parte dell'aggregato, a:

- indicare le caratteristiche dell'Aggregato: l'iscrizione ai Registri o alle Aste, il Gruppo di appartenenza (A, A-2 o B) e i criteri di priorità previsti dal DM2019 di cui ci si intende avvalere per l'aggregato di impianti ai fini della formazione della graduatoria;
- consolidare l'aggregato accettando o escludendo le richieste presentate dai Soggetti Responsabili per l'inserimento dei singoli impianti nell'aggregato stesso;
- inviare l'eventuale offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento;
- inviare la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dell'aggregato.
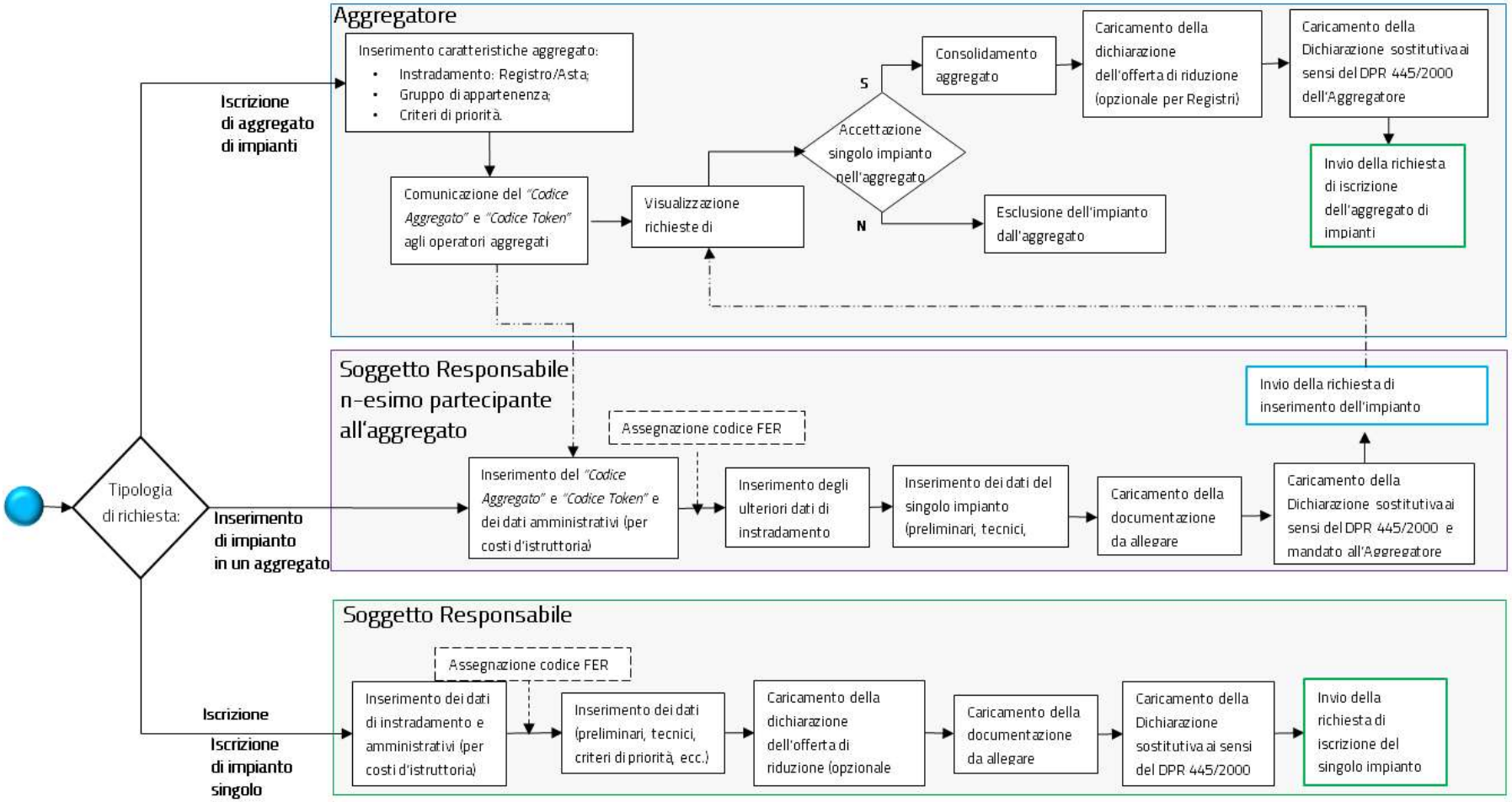
FLUSSO DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE